(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO 2005/411/PESC

del 30 maggio 2005

concernente misure restrittive nei confronti del Sudan e che abroga la posizione comune 2004/31/PESC

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato dell'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1) Il 9 gennaio 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/31/PESC ([1]) concernente l'imposizione di un embargo su armi, munizioni ed equipaggiamento militare nei confronti del Sudan.

(2) Il 10 giugno 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/510/PESC che modifica la posizione comune 2004/31/PESC in modo da permettere deroghe all'embargo per la Commissione per il cessate il fuoco guidata dall'Unione africana.

(3) Il Consiglio ritiene opportuno mantenere l'embargo sulle armi nei confronti del Sudan. A tale proposito l'obiettivo politico dell'Unione europea è promuovere una pace duratura e la riconciliazione all'interno del Sudan.

(4) Il 30 luglio 2004 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1556 (2004), di seguito «UNSCR 1556 (2004)», che impone un embargo sulle armi nei confronti di tutte le entità non governative e delle persone, compresi i Janjaweed, che operano negli Stati del Darfur settentrionale, meridionale ed occidentale.

(5) Il 29 marzo 2005 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1591 (2005), di seguito «UNSCR 1591 (2005)», che impone misure per impedire l'ingresso o il transito nel territorio degli Stati membri di tutte le persone indicate dal comitato istituito dal punto 3 di detta risoluzione («il comitato»).

(6) L'UNSCR 1591 (2005) impone inoltre un congelamento di tutti i fondi, attività finanziarie e risorse economiche posseduti o controllati, direttamente o indirettamente, dalle persone indicate dal comitato o detenuti da entità possedute o controllate, direttamente o indirettamente, da tali persone o da qualsiasi altra persona che agisce per loro conto o sotto la loro direzione.

(7) L'UNSCR 1591 (2005) riafferma inoltre le misure imposte dall'UNSCR 1556 (2004) e prevede che tali misure si applichino anche a tutte le parti dell'accordo sul cessate il fuoco di N'djamena e a tutti gli altri belligeranti negli Stati del Darfur settentrionale, meridionale e occidentale.

(8) Il punto 4 dell'UNSCR 1591 (2005) prevede che le misure relative all'ingresso o al transito nel territorio degli Stati membri e al congelamento di fondi, attività finanziaria e risorse economiche entri in vigore il 28 aprile 2005, a meno che il Consiglio di sicurezza determini, anteriormente a tale data, che le parti del conflitto nel Darfur hanno attuato tutti gli impegni e le richieste del Consiglio di sicurezza indicati nell'UNSCR 1556 (2004), nonché nelle risoluzioni 1564 (2004) e 1574 (2004), e hanno adottato iniziative immediate per adempiere a tutti gli impegni intesi a rispettare l'accordo sul cessate il fuoco di N'djamena e i protocolli di Abuja, compresa la notifica della posizione delle loro forze, a facilitare l'aiuto umanitario e a cooperare pienamente con la missione dell'Unione africana.

(9) È opportuno integrare le misure imposte dalla posizione comune 2004/31/PESC e le misure imposte dall'UNSCR 1591 (2005) in un unico strumento giuridico.

(10) La posizione comune 2004/31/PESC deve pertanto essere abrogata.

([1]) GU L 6 del 10.1.2004, pag. 55. Posizione comune modificata dalla posizione comune 2004/510/PESC (GU L 209 dell'11.6.2004, pag. 28).

(11) È necessaria un'azione della Comunità per attuare talune misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

In conformità dell'UNSCR 1591 (2005), è opportuno che siano imposte misure restrittive nei confronti delle persone che impediscono il processo di pace, costituiscono una minaccia per la stabilità nel Darfur e nella regione, commettono violazioni dei diritti umani o del diritto umanitario internazionale o altre atrocità, violano l'embargo sulle armi e/o sono responsabili di voli militari offensivi nella regione del Darfur e sullo spazio aereo sovrastante, persone indicate dal comitato istituito dal punto 3 dell'UNSCR 1591 (2005).

L'elenco delle persone interessate figura nell'allegato della presente posizione comune.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio delle persone di cui all'articolo 1.

2. Il paragrafo 1 non obbliga uno Stato membro a vietare ai suoi cittadini l'ingresso nel proprio territorio.

3. Il paragrafo 1 non si applica se il comitato stabilisce che il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie, inclusi obblighi religiosi, o se giunge alla conclusione che una deroga contribuisce agli obiettivi fissati dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU per la creazione della pace e della stabilità in Sudan e nella regione.

4. Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi del paragrafo 3, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone indicate dal comitato, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell'autorizzazione stessa.

Articolo 3

1. Sono congelati tutti i fondi, le attività finanziarie e le risorse economiche di altro tipo, posseduti o controllati direttamente o indirettamente dalle persone di cui all'articolo 1 o detenuti da entità possedute o controllate, direttamente o indirettamente, da tali persone che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, quali indicate nell'allegato.

2. Nessun fondo, attività finanziaria o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio di tali persone o entità.

3. Sono possibili deroghe per fondi, attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo che siano:

a) necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;

b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese, in conformità delle leggi nazionali, connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi, attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo congelati,

a condizione che lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato l'intenzione di autorizzare, se del caso, l'accesso a tali fondi, attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo e che il comitato non abbia espresso parere negativo entro due giorni lavorativi da tale notifica;

d) necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato lo abbia notificato al comitato e questi abbia dato la sua approvazione;

e) oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi, le attività finanziarie e le risorse economiche di altro tipo possono essere utilizzati per il soddisfacimento del vincolo o della decisione, purché detti vincolo o decisione siano anteriori alla data dell'UNSCR 1591 (2005) e non vadano a vantaggio di una delle persone di cui al presente articolo, previa notifica dello Stato membro interessato al comitato.

4. Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di:

a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o

b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi od obblighi anteriori alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure restrittive,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.

Articolo 4

1. Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione al Sudan di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano tali armamenti o materiali originari o no di tale territorio.

2. Sono altresì vietati:

a) la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti ad attività militari nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità od organismo stabiliti in Sudan, o destinati ad essere utilizzati in Sudan;

b) il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e l'assicurazione crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e di materiale connesso, o per la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica connessa, di servizi di intermediazione e di altri servizi, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità od organismo stabiliti in Sudan, o destinati ad essere utilizzati in Sudan.

Articolo 5

1. L'articolo 4 non si applica:

a) alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di equipaggiamento militare non letale destinato unicamente ad un uso umanitario o protettivo o al controllo del rispetto dei diritti umani, o a programmi di costruzione istituzionale delle Nazioni Unite, dell'Unione africana, dell'Unione europea e della Comunità, o di materiale destinato ad operazioni di gestione delle crisi da parte dell'Unione europea, delle Nazioni Unite e dell'Unione africana;

b) alla formazione e assistenza tecnica connesse a tale equipaggiamento;

c) alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di attrezzature per lo sminamento e di materiale destinato ad essere utilizzato in operazioni di sminamento;

d) all'assistenza e alle forniture previste a sostegno dell'attuazione dell'accordo di pace globale,

purché le forniture in questione siano state autorizzate preventivamente dall'autorità competente dello Stato membro in causa.

2. L'articolo 4 non si applica all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Sudan da dipendenti delle Nazioni Unite, da personale dell'Unione europea, della Comunità o degli Stati membri, da rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa e da operatori umanitari o nel campo dello sviluppo nonché da personale associato, per loro esclusivo uso personale.

3. Gli Stati membri valutano le forniture di cui al presente articolo caso per caso, tenendo in piena considerazione i criteri stabiliti nel codice di condotta dell'Unione europea sulle esportazioni di armi adottato l'8 giugno 1998. Gli Stati membri chiedono adeguate salvaguardie contro l'uso fraudolento delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo e, laddove opportuno, adottano disposizioni ai fini del rimpatrio dell'equipaggiamento.

Articolo 6

Il Consiglio stabilisce l'elenco di cui all'allegato e ne attua le relative modifiche sulla scorta di quanto stabilito dal comitato.

Articolo 7

La presente posizione comune ha effetto il giorno della sua adozione, ad eccezione delle misure di cui agli articoli 2 e 3, che si applicano dal 29 aprile 2005, a meno che il Consiglio decida altrimenti alla luce di quanto avrà stabilito il Consiglio di sicurezza sul soddisfacimento delle condizioni di cui ai punti 1 e 6 dell'UNSCR 1591 (2005).

Articolo 8

Le misure di cui agli articoli 2 e 3 della presente posizione comune sono riesaminate 12 mesi dopo l'adozione o in un momento precedente, alla luce delle decisioni del Consiglio di sicurezza sulla situazione nel Sudan. Le misure di cui all'articolo 4 sono riesaminate 12 mesi dopo l'adozione della presente posizione comune e in seguito ogni 12 mesi. Esse sono abrogate qualora il Consiglio ne reputi raggiunti gli obiettivi.

Articolo 9

La posizione comune 2004/31/PESC è abrogata.

Articolo 10

La presente posizione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 30 maggio 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BODEN

ALLEGATO

Elenco delle persone ed entità di cui agli articoli 1 e 3